



**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo
tra la Svizzera e l'UE sull'energia elettrica
(Sviluppo delle relazioni bilaterali)**

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Art. 1

¹ L'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sull'energia elettrica³ è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Accordo.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'allegato.

¹ RS 101

² FF 2020 3361

³ RS ...; FF 20XX ...

Allegato
(Art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 2016⁴ sull'energia.

Art. 15 Obbligo di ritiro e di rimunerazione

¹ Nel loro comprensorio i fornitori del servizio universale secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007⁵ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e gli esercenti di reti del gas sono tenuti a ritirare e rimunerare in modo adeguato:

- a. l'elettricità proveniente da impianti con una potenza massima di 200 kW loro offerta;
- b. il gas rinnovabile loro offerto.

² Se il fornitore del servizio universale secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAEI o l'esercente di reti del gas e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. per l'elettricità la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione;
- b. per il gas rinnovabile la rimunerazione si fonda sul prezzo che l'esercente di reti del gas dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili se i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo l'articolo 19 oppure se beneficiano di contributi alle spese d'esercizio conformemente all'articolo 33a.

Art. 29d cpv. 4

⁴ Se il prezzo di mercato è ininterrottamente negativo per più di un'ora, i gestori di impianti con una potenza a partire da 150 kW non ricevono alcun premio di mercato fluttuante per l'elettricità immessa nella rete durante l'intero periodo di prezzi negativi, sempre che l'impianto sia messo in esercizio a partire dal 1° gennaio 2027.

Art. 33a cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se il prezzo di mercato è ininterrottamente negativo per più di un'ora, i gestori di impianti con una potenza a partire da 150 kW non ricevono alcun contributo alle spese d'esercizio per l'elettricità immessa nella rete durante l'intero periodo di prezzi negativi.

⁴ RS 730.0

⁵ RS 734.7

Art. 75d Disposizione transitoria della modifica del ...

Per tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... i gestori di impianti per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili con una potenza inferiore a 150 kW hanno diritto a una rimunerazione minima se:

- a. il loro impianto soddisfa le esigenze di cui all'articolo 15 del diritto previgente; e
- b. il loro impianto è stato messo in esercizio tra il 1° gennaio 2026 e l'entrata in vigore della modifica del

2. Legge del 23 marzo 2007⁶ sull'approvigionamento elettrico.

Art. 1 cpv. 2 lett. c

² La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per:

- c. garantire la partecipazione attiva dei consumatori finali al mercato dell'elettricità.

Art. 4 cpv. 1 lett. b^{bis}, b^{ter} e j

¹ Nella presente legge s'intende per:

b^{bis}. impresa d'approvigionamento elettrico: impresa che, oltre ad operare come fornitore nel mercato dell'elettricità o nel servizio universale, può operare anche come produttore di elettricità, commerciante di elettricità, gestore della rete di distribuzione o in altri settori;

Titolo prima dell'art. 4a

Capitolo 1a: Fornitura ai consumatori finali sul mercato dell'elettricità

Art. 4a Libera scelta del fornitore

I consumatori finali hanno diritto alla libera scelta del fornitore.

Art. 4b Organizzazione e registrazione dei fornitori

¹ I fornitori devono:

- a. mettere a disposizione sufficienti risorse umane e tecniche e sufficienti mezzi finanziari;
- b. offrire un servizio clienti; e

⁶ RS 734.7

- c. disporre di una gestione dei rischi adeguata ed efficace.

² Sono tenuti a registrarsi presso la Commissione federale dell'energia elettrica (El-Com). Il registro è pubblico.

Art. 4c Contratti di fornitura di elettricità

¹ I fornitori che riforniscono almeno 50 000 consumatori finali devono:

- a. offrire a tutti i consumatori finali contratti di fornitura di energia elettrica con prezzo fisso e una durata di almeno un anno;
- b. offrire ai consumatori finali dotati di un sistema di misurazione intelligente contratti di fornitura di energia elettrica con prezzi dell'energia elettrica dinamici.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. il contenuto obbligatorio dei contratti di fornitura di energia elettrica;
- b. le modalità di attuazione del capoverso 1 all'interno dei contratti;
- c. le condizioni per le modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori;
- d. i requisiti riguardanti la fattura e relativi obblighi di informazione.

Art. 4d Cambiamento di fornitore

¹ I fornitori devono eseguire i cambiamenti di fornitore il più rapidamente possibile.

² Un cambiamento di fornitore al termine del contratto non può comportare costi supplementari per il consumatore finale.

³ Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento di un cambiamento del fornitore, in particolare i termini nonché i compiti dei fornitori, dei gestori di rete, dei gruppi di bilancio e del gestore della piattaforma centrale dei dati (art. 17).

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Garanzia del servizio universale

Art. 6 Servizio universale

¹ Le imprese d'approvvigionamento elettrico a cui è stato attribuito un comprensorio conformemente all'articolo 5 capoverso 1 sono competenti per il servizio universale nel proprio comprensorio (fornitore del servizio universale).

^{1bis} Prendono i provvedimenti necessari affinché possano fornire in ogni momento ai consumatori finali nel servizio universale la quantità desiderata di energia elettrica a tariffe adeguate.

² I consumatori finali, segnatamente le economie domestiche, che non fanno uso della libera scelta del fornitore hanno diritto a essere riforniti, nei centri di consumo con un consumo annuo inferiore a 50 MWh, nel servizio universale.

³ Un fornitore del servizio universale può incaricare un terzo di fornire il servizio universale.

⁴ Se un consumatore finale entra nel servizio universale o esce dallo stesso durante l'anno di tariffa, il fornitore del servizio universale può imporgli una compensazione finanziaria per le perdite economiche e i costi supplementari. La ElCom stabilisce condizioni concernenti i costi computabili.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura di entrata nel servizio universale e di uscita dallo stesso, in particolare i compiti dei soggetti coinvolti nonché le scadenze e i termini.

Art. 6a Contratti di fornitura di energia elettrica

I fornitori che riforniscono almeno 50 000 consumatori finali nel servizio universale e nel mercato dell'elettricità devono offrire almeno i contratti di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4c capoverso 1.

Art. 7 Impostazione tariffale e fatturazione

¹ Le tariffe del servizio universale possono inglobare:

- a. in caso di impianti propri o di prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, i costi di produzione medi dell'intera produzione;
- b. in caso di contratti di acquisto, i costi di acquisizione;
- c. in caso di ritiro secondo l'articolo 15 LEn⁷: la corrispondente rimunerazione;
- d. un adeguato utile.

² Per determinare le tariffe del servizio universale si applicano inoltre i seguenti principi:

- a. Le tariffe devono essere fissate per la durata dell'anno civile.
- b. Le tariffe devono essere uniformi per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione.
- c. Il fatto che i consumatori finali possono anche immettere energia nella rete non deve essere preso in considerazione nella determinazione delle tariffe.
- d. I fornitori possono addossare ai consumatori finali nel servizio universale i costi dovuti agli obiettivi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 46b LEn solo nella quota che li riguarda; il Consiglio federale può limitare tali costi.

³ I fornitori del servizio universale pubblicano le loro tariffe dell'energia elettrica e i conti annuali.

⁴ Le fatture ai consumatori finali devono essere trasparenti, comprensibili e comparabili. Oltre ai costi dell'energia elettrica, i fornitori del servizio universale fatturano anche, a favore dei gestori di rete, i costi per l'utilizzazione della rete e le altre voci secondo l'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale può disciplinare ulteriori requisiti e obblighi di informazione.

Art. 7a Quote minime di energie rinnovabili

¹ I fornitori del servizio universale offrono come standard un prodotto elettrico basato in particolare sull'impiego delle energie rinnovabili (prodotto elettrico standard).

² Essi garantiscono nel servizio universale le seguenti quote minime di energia elettrica:

- a. una quota minima di energia elettrica proveniente dalla loro produzione propria ampliata e generata da energie rinnovabili;
- b. una quota minima di energia elettrica generata da energie rinnovabili; se la loro produzione propria ampliata non è sufficiente, acquistano l'energia elettrica mancante tramite contratti di acquisto a medio o lungo termine.

³ Il Consiglio federale stabilisce le quote minime di energia elettrica.

Art. 7b Acquisizione di energia elettrica

¹ I fornitori del servizio universale acquistano l'energia elettrica necessaria mediante strategie di acquisizione che li tutelano, nella misura del possibile, dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato.

² Essi possono realizzare acquisizioni senza pubblica gara, sempre che garantiscano una procedura trasparente e non discriminatoria.

³ Le imprese d'approvvigionamento elettrico che riforniscono sia i consumatori finali nel servizio universale che i consumatori finali nel mercato dell'elettricità devono separare le quantità di energia elettrica acquisite per i due settori d'attività e attribuire ogni contratto di acquisto al relativo settore, per la totalità o una parte della quantità di energia elettrica e con effetto per tutta la durata contrattuale, accludendo la relativa documentazione.

Art. 7c Approvvigionamento sostitutivo

¹ Nel loro comprensorio, i fornitori del servizio universale sono responsabili anche dell'approvvigionamento sostitutivo, per il quale non sottostanno ad alcun regolamento tariffario. In tale ambito riforniscono consumatori finali:

- a. che alla scadenza di un contratto non hanno un nuovo fornitore;
- b. il cui fornitore fallisce.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di entrata nell'approvvigionamento sostitutivo e di uscita dallo stesso, in particolare i compiti dei soggetti coinvolti nonché le scadenze e i termini.

Art. 8 cpv. 3

³ I gestori di rete informano con scadenza annuale la ElCom in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

Art. 8a cpv. 3

³ Esso designa le autorità e gli organi di cui all'allegato I numero 15 dell'Accordo sull'energia elettrica.

Titolo prima dell'art. 8a^{bis}

Sezione 2a: Adeguatezza delle risorse per l'approvvigionamento elettrico e la riserva energetica

Art. 8a^{bis} Condizioni quadro per la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento

¹ Il Consiglio federale stabilisce il livello necessario di sicurezza dell'approvvigionamento (standard di affidabilità) sulla base di una proposta della ElCom.

² La ElCom effettua ogni anno, d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE), una verifica dell'esistenza di indizi che la domanda di energia elettrica non possa essere soddisfatta in misura sufficiente con l'offerta esistente (verifica dell'adeguatezza delle risorse).

³ Se dalla verifica dell'adeguatezza delle risorse emerge che verosimilmente le risorse non saranno adeguate, l'UFE elabora un piano di riforma del mercato dell'energia elettrica (piano di attuazione) all'attenzione del Consiglio federale.

Art. 8b Costituzione, dimensionamento e scioglimento della riserva energetica

¹ Se anche con le misure del piano di attuazione sussistono dubbi sull'adeguatezza delle risorse, può essere costituita una riserva energetica.

² La ElCom elabora, d'intesa con l'UFE, una proposta per la costituzione e il dimensionamento di una riserva.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide in merito alla costituzione e al dimensionamento di una tale riserva sulla base della proposta della ElCom e tenendo conto delle prese di posizione pertinenti.

⁴ La ElCom stabilisce gli altri valori di base della riserva idroelettrica e della riserva rimanente e vigila sull'attuazione della riserva energetica.

⁵ La ElCom verifica regolarmente, d'intesa con l'UFE, la necessità di mantenere la riserva e presenta un rapporto in merito al DATEC.

⁶ Il DATEC decide in merito allo scioglimento anticipato della riserva e può adottare apposite disposizioni.

Art. 8b^{bis} Partecipanti alla riserva di energia elettrica

Alla costituzione della riserva partecipano:

- a. obbligatoriamente per la riserva idroelettrica, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh;
- b. mediante pubblica gara per la riserva rimanente, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i grandi consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un corrispettivo per la detenzione di energia e per l'eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.

Art. 8b^{ter} Gestione operativa della riserva

¹ La società nazionale di rete sostiene la ElCom nella formulazione della proposta di cui all'articolo 8b capoverso 2 e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica.

² I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si attengono alle disposizioni emanate in virtù dell'articolo 8b^{quater} capoverso 4 lettera b.

³ Per la riserva rimanente, la società nazionale di rete svolge le necessarie pubbliche gare e stipula un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.

Art. 8b^{quater} Prelievo dalla riserva

¹ Il prelievo dalla riserva è possibile allorquando:

- a. nella borsa dell'elettricità la quantità di elettricità richiesta eccede l'offerta (squilibrio del mercato):
 1. entro la giornata,
 2. per il giorno successivo;
- b. le risorse nel mercato dell'energia di regolazione sono esaurite.

² La società nazionale di rete effettua il prelievo dalla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e in modo non discriminatorio. Essa informa il DATEC del prelievo.

³ I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell'energia prelevata dalla riserva.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere:

- a. la costituzione di riserve di durata superiore a un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costituzione di una parte della riserva o la possibilità dello scioglimento anticipato di tale parte;
- b. i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ripartire l'energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l'adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti;
- c. un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell'elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità;
- d. limiti di prezzo per le pubbliche gare;
- e. sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo di costituire riserve;
- f. l'indennizzo del prelievo dalla riserva; esso può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva;
- g. un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che decidono di ricorrere alle riserve;
- h. l'eventuale messa in riserva di potenza.

Art. 8c cpv. 2, primo periodo

² L'organo trasmette i dati alla ElCom, all'UFE, alla società nazionale di rete, all'organizzazione per l'approvvigionamento economico del Paese e ad altri uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

Art. 9d Piani pluriennali

¹ Basandosi sullo scenario di riferimento in vigore, i gestori di reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV e i gestori di rete che riforniscono più di 100 000 consumatori finali redigono un piano pluriennale in cui presentano lo sviluppo della loro rete per i successivi cinque–dieci anni.

² La società nazionale di rete elabora un piano pluriennale in cui presenta lo sviluppo della sua rete per i successivi dieci anni.

³ Il Consiglio federale stabilisce il contenuto dei piani pluriennali, la procedura di approvazione da parte della ElCom e la frequenza del loro aggiornamento. I piani pluriennali da sottoporre contengono in particolare i seguenti elementi:

- a. una descrizione dei progetti previsti e una giustificazione in merito alla loro efficacia e idoneità tecnica ed economica;
- b. una presentazione delle misure di sviluppo della rete previste oltre il periodo di dieci anni da esso coperto.

Art. 10 Disgiunzione

¹ Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono garantire l'indipendenza dell'esercizio della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.

² Esse devono:

- a. separare dal profilo contabile il settore della rete di distribuzione dagli altri settori di attività e non possono effettuare finanziamenti trasversali;
- b. trattare in modo confidenziale le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, e non utilizzarle per altri settori di attività.

³ I gestori della rete di distribuzione in un'impresa d'approvvigionamento elettrico con oltre 100 000 consumatori finali allacciati e i gestori della rete di distribuzione in un'impresa d'approvvigionamento elettrico con meno di 100 000 consumatori finali allacciati che fanno parte di un gruppo o di una struttura statale con un totale di oltre 100 000 consumatori finali allacciati devono attenersi, oltre alle prescrizioni di cui al capoverso 2, a quanto segue:

- a. l'esercizio della rete di distribuzione deve essere separato sotto il profilo organizzativo, del personale e giuridico dagli altri settori di attività; una separazione dagli altri settori con infrastrutture in rete è richiesta soltanto sotto il profilo contabile;
- b. il gestore della rete di distribuzione deve essere indipendente, nella sua facoltà decisionale, dall'impresa d'approvvigionamento elettrico.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti relativi alla disgiunzione di cui al capoverso 3 in conformità con l'articolo 35 della direttiva (UE) 2019/944⁸.

⁵ Nessun gestore della rete di distribuzione può possedere o gestire impianti di stocaggio o punti di ricarica per la mobilità elettrica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni in conformità con gli articoli 33 paragrafo 3 e 36 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/944.

⁸ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato I dell'Accordo sull'energia elettrica (RS 0....).

Art. 12 cpv. 1 lett. b, 2 e 3

¹ I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano:

b. Abrogata

² Le fatture ai consumatori finali devono essere trasparenti, comprensibili e comparabili. Devono essere indicati separatamente:

- a. il corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
- b. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
- c. altre voci di costo specificate dal Consiglio federale.

³ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti in materia di fatturazione.

Art. 13 cpv. 2 lett. c

² Abrogata

Art. 14^{bis} cpv. 6

⁶ La riduzione dei corrispettivi è concessa su domanda. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2025 al DATEC.

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo, nonché cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 17 cpv. 1, 2 e 5

¹ Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, la società nazionale di rete attribuisce la capacità conformemente alle prescrizioni dell'Accordo sull'energia elettrica secondo procedure orientate al mercato.

² In questa attribuzione sono prioritarie solo le forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera, nella misura in cui l'Accordo sull'energia elettrica lo consenta e ciò sia necessario al fine di assicurare le rispettive parti di sovranità.

⁵ Abrogato

Titolo dopo l'art. 17c

Sezione 2b^{bis}: Aggregazione relativa alla gestione del carico

Art. 17c^{bis}

¹ I consumatori finali e i produttori dotati di un sistema di misurazione intelligente hanno il diritto di concludere, con un aggregatore di loro scelta, contratti che preve-

dono che il prelievo e la produzione di energia elettrica di più consumatori finali o produttori possano essere combinati ai fini dell'acquisto, della vendita o della messa all'asta sul mercato dell'energia elettrica (contratto di aggregazione).

² I consumatori finali che hanno concluso un contratto con un aggregatore indipendente non possono essere esposti a pagamenti abusivi, sanzioni o altre restrizioni contrattuali abusive da parte dei loro fornitori o dei loro fornitori nel servizio universale.

³ I consumatori finali e i produttori hanno diritto a ricevere dall'aggregatore, su richiesta, i dati che li riguardano concernenti la gestione del carico e l'energia elettrica fornita, venduta o messa all'asta.

⁴ L'articolo 4d si applica per analogia ai cambiamenti di aggregatore.

Art. 17e cpv. 2

² Per assicurare il rimanente fabbisogno di energia elettrica i consumatori finali possono esercitare autonomamente il diritto alla libera scelta del fornitore e al servizio universale.

Art. 18 cpv. 3^{bis}, 4^{bis}, 6^{bis}, 7 e 8

^{3bis} Un'impresa d'approvvigionamento elettrico non può detenere una maggioranza azionaria nella società di rete né da sola né come parte di un gruppo.

^{4bis} *Abrogato*

^{6bis} Il consiglio di amministrazione esercita i compiti dell'organo di sorveglianza di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/944.

⁷ I membri del consiglio di amministrazione e della direzione non possono appartenere a organi di imprese d'approvvigionamento elettrico che partecipano alla società di rete. Tuttavia, un'impresa d'approvvigionamento elettrico può nominare nel consiglio di amministrazione della società di rete una persona incaricata esclusivamente di rappresentarla pur non esercitando alcuna attività per la stessa.

⁸ In conformità con gli articoli 46–50 della direttiva (UE) 2019/944, il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni per garantire l'indipendenza della società di rete dalle imprese d'approvvigionamento elettrico che ne detengono quote, in particolare:

- periodi di attesa per i membri del consiglio di amministrazione e della direzione;
- limitazioni delle partecipazioni degli impiegati della società di rete;
- incompatibilità nelle utilizzazioni congiunte di installazioni e sistemi nonché nella fornitura di servizi reciproci.

Art. 19 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Oltre alle disposizioni relative alle prescrizioni del diritto societario, gli statuti contengono anche disposizioni concernenti in particolare:

- a. i compiti del consiglio di amministrazione come organo di vigilanza;

- b. un eventuale comitato preposto alle questioni e ai compiti strategici che non sono di competenza del consiglio di amministrazione; di un tale comitato possono far parte solo persone indipendenti dalle imprese d'approvvigionamento elettrico che partecipano alla società di rete;
- c. il diritto dei Cantoni di delegare due rappresentanti al consiglio di amministrazione; si deve tenere conto di una rappresentanza equilibrata delle regioni;
- d. un programma di parità di trattamento per prevenire la discriminazione;
- e. i particolari riguardo al diritto di prelazione.

^{1bis} *Ex cpv. 1*

Art. 22 cpv. 1, 2 lett. b^{bis}, c e d^{bis}, cpv. 2^{bis}, cpv. 2^{bis} e cpv. 3

¹ La ElCom vigila sul rispetto della presente legge e dell'Accordo sull'energia elettrica. Prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge o per le quali è competente conformemente all'Accordo sull'energia elettrica.

² La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio:

- b^{bis}. decide in merito alla modifica di condizioni abusive nell'approvvigionamento sostitutivo;
- c. decide sull'approvazione delle rimunerazioni secondo l'articolo 15b capoverso 3, sull'approvazione dei contatori di elettricità supplementari secondo l'articolo 17a^{bis} capoverso 8 e sull'impiego delle entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo l'articolo 17 capoverso 1;
- d^{bis}. per quanto concerne l'organizzazione e l'indipendenza della società nazionale di rete secondo gli articoli 46–50 della direttiva (UE) 2019/944⁹ è competente per:
 1. la sua designazione e certificazione;
 2. l'esercizio delle facoltà necessarie, come il rilascio di autorizzazioni;

^{2bis} La ElCom verifica i piani pluriennali sottoposti dai gestori di rete e dalla società nazionale di rete. Può richiedere modifiche e adottare le misure di cui all'articolo 51 paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/944.

³ La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto, l'equilibrio a livello regionale degli investimenti della società nazionale di rete nonché gli investimenti nelle capacità di produzione e di stoccaggio.

⁹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato I dell'Accordo sull'energia elettrica (RS 0...).

Art. 22b Monitoraggio

¹ Nell'ambito della sua funzione di vigilanza, la ElCom effettua un monitoraggio concernente:

- a. il grado e l'efficacia dell'apertura del mercato;
- b. l'applicazione di pratiche contrattuali restrittive che possono impedire ai consumatori finali di concludere contratti simultaneamente con più fornitori;
- c. la frequenza dei cambiamenti del fornitore;
- d. i prezzi per le economie domestiche, il rapporto tra prezzi per le economie domestiche e prezzi all'ingrosso, l'impatto dei prodotti elettrici con prezzi dinamici dell'elettricità;
- e. i reclami delle economie domestiche;
- f. i progressi nel potenziamento della rete intelligente da parte dei gestori di rete;
- g. gli ostacoli che rendono più difficili il consumo proprio, i raggruppamenti ai fini del consumo proprio e le comunità locali di energia elettrica.

² Se osserva pratiche contrattuali restrittive, la ElCom ne informa la Commissione della concorrenza.

³ Ogni due anni la ElCom informa il Consiglio federale sui risultati del monitoraggio. Se risulta che l'assetto del servizio universale non favorisce un mercato dell'elettricità competitivo, il Consiglio federale adotta le misure necessarie.

⁴ Il Consiglio federale può estendere il monitoraggio ad altri settori soggetti alla vigilanza della ElCom.

Titolo dopo l'art. 23

Capitolo 4a: Ulteriori misure concernenti l'apertura del mercato

Art. 23a Strumento di confronto

¹ La ElCom mette a disposizione dei consumatori finali con un consumo annuo fino a 100 MWh uno strumento con il quale possono confrontare gratuitamente le offerte per i contratti di fornitura e di prelievo, incluse le offerte nel servizio universale (strumento di confronto).

² Il Consiglio federale fissa i requisiti per la funzionalità dello strumento di confronto. Esso può obbligare i fornitori a trasmettere alla ElCom le informazioni sulle proprie offerte che sono necessarie per la gestione dello strumento di confronto e ad aggiornarne costantemente.

Art. 23b Organo di mediazione

¹ Il Consiglio federale designa un organo di mediazione che:

- a. media in caso di controversie riguardanti il rispetto della presente legge, l'obbligo di ritiro e di rimunerazione nonché il consumo proprio;
- b. informa i consumatori finali dei loro diritti.

² I consumatori finali possono rivolgersi all'organo di mediazione in caso di controversie con imprese del settore dell'energia elettrica. Se un consumatore finale che ha diritto al servizio universale adisce l'organo di mediazione, l'impresa del settore dell'energia elettrica deve partecipare alla procedura di mediazione.

³ Il consumatore finale che adisce l'organo di mediazione paga un importo forfetario per l'esame del caso. La controparte si assume le spese procedurali dedotto tale importo forfetario.

⁴ L'organo di mediazione può sottoporre alle parti una proposta di mediazione. Tale proposta non è vincolante per le parti.

⁵ L'organo di mediazione pubblica annualmente un rapporto d'attività. Se vengono deferiti ripetutamente all'organo di mediazione casi che riguardano le stesse imprese e che si basano su circostanze analoghe, l'organo di mediazione può citare nel suo rapporto il nome e l'indirizzo di tali imprese e descrivere i casi esaminati.

Art. 23c Effetti dell'apertura del mercato sulle condizioni di lavoro

¹ Durante i primi dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'energia elettrica, la ElCom osserva gli effetti dell'apertura del mercato sulle condizioni di lavoro nel mercato dell'elettricità. Essa presenta al Consiglio federale un rapporto in merito, per la prima volta al più tardi dopo quattro anni, e successivamente almeno ogni tre anni.

² Se osserva effetti negativi significativi, il Consiglio federale adotta misure adeguate.

Titolo dopo l'art. 23c

Capitolo 4b: Progetti pilota

Art. 23d

Ex art. 23a

Titolo dopo l'art. 24

Capitolo 6: Obbligo d'informare, gestione dei dati, rapporti giuridici e tassa di vigilanza

Art. 25 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'energia elettrica, i gestori di borse elettriche, il gestore della piattaforma e l'organo di mediazione sono tenuti a fornire alle autorità compe-

tenti le informazioni necessarie all'esecuzione e allo sviluppo ulteriore della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

Art. 26a Rapporti giuridici e rimedi giuridici

¹ I contratti di cui alla presente legge sottostanno al diritto privato. Le controversie risultanti dai contratti sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

² Le competenze della ElCom sono fatte salve.

Art. 29 cpv. 1 lett. b e f^{bis}

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

b. non effettua la disgiunzione dei settori della rete sotto il profilo contabile (art. 10 cpv. 2 lett. a) o sotto quello giuridico e organizzativo (art. 10 cpv. 3) o lo fa in maniera errata, viola il divieto di finanziamenti trasversali (art. 10 cpv. 2 lett. a) o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d'attività (art. 10 cpv. 2 lett. b);

f^{bis}. vende l'energia prelevata dalla riserva conseguendo utili (art. 8b cpv. 6);

Art. 33d Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I gestori della rete di distribuzione devono avere attuato le prescrizioni relative alla disgiunzione di cui all'articolo 10 capoverso 3 al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del È fatto salvo il capoverso 2.

² Per i gestori della rete di distribuzione con oltre 100 000 consumatori finali organizzati secondo il diritto pubblico vale un termine di tre anni.

3. Legge del 25 marzo 2025 sull'energia, della legge sull'approvvigionamento elettrico e della legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso¹⁰

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta la legge «operatore del mercato svizzero» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «operatore del mercato svizzero del gas».

² In tutta la legge «operatore del mercato europeo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «operatore del mercato europeo del gas».

³ In tutta la legge «intermediario del mercato svizzero» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «intermediario del mercato svizzero del gas».

¹⁰ FF 2025 1102

⁴ In tutta la legge «prodotto energetico svizzero all'ingrosso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «prodotto del gas svizzero all'ingrosso».

⁵ Negli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 3, 12 capoverso 1 lettera a, 16 capoverso 2 lettera c, 18 capoverso 2 e 20 capoverso 1 lettera b numero 2 nonché capoverso 2 «mercato dell'energia all'ingrosso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «mercato del gas all'ingrosso».

⁶ In tutta la legge «comportamento illecito sul mercato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «comportamento illecito sul mercato del gas».

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3

¹ Scopo della presente legge è rafforzare la vigilanza e la trasparenza nei mercati del gas e dell'energia elettrica all'ingrosso (mercati dell'energia all'ingrosso) al fine di:

² La presente legge disciplina in particolare:

a. per i mercati del gas all'ingrosso:

1. gli obblighi degli operatori del mercato svizzero del gas, degli operatori del mercato europeo del gas e degli intermediari del mercato svizzero del gas,
2. il trattamento dei comportamenti illeciti su tali mercati,
3. la vigilanza su tali mercati, volta a impedire comportamenti illeciti negli stessi;

b. per i mercati dell'energia elettrica all'ingrosso:

1. le modalità relative agli obblighi e ai divieti applicabili agli operatori del mercato dell'energia elettrica e agli intermediari del mercato dell'energia elettrica conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011¹¹,
2. le sanzioni in caso di violazione degli obblighi o dei divieti previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011.

³ La presente legge designa l'autorità svizzera responsabile della vigilanza sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso e dell'esecuzione dei compiti attribuiti all'autorità di regolazione nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale

¹ La presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato del gas all'ingrosso in Svizzera o nell'Unione europea (UE) e che:

a. hanno domicilio o sede in Svizzera o all'estero e concludono transazioni o impariscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti del gas svizzeri all'ingrosso (operatori del mercato svizzero del gas);

¹¹ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1106, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 all'Accordo sull'energia elettrica (RS...).

- b. hanno domicilio o sede in Svizzera e concludono transazioni o impariscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti del gas europei all'ingrosso (operatori del mercato europeo del gas);
- c. mediano a titolo professionale transazioni su un tale mercato concernenti prodotti del gas svizzeri all'ingrosso (intermediari del mercato svizzero del gas).

² Essa si applica anche alle persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che per la loro attività su un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso in Svizzera o nell'UE sono soggette al regolamento (UE) n. 1227/2011¹² e che:

- a. hanno domicilio o sede in Svizzera o all'estero e concludono transazioni o impariscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti elettrici all'ingrosso (operatori del mercato dell'energia elettrica);
- c. mediano a titolo professionale transazioni su un tale mercato concernenti prodotti elettrici all'ingrosso (intermediari del mercato dell'energia elettrica).

³ Essa non si applica ai comportamenti illeciti sui mercati del gas all'ingrosso che costituiscono simultaneamente un'infrazione alla legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi)¹³.

Art. 3 cpv. I lett. a-b^{ter}

¹ Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *mercato del gas all'ingrosso*: mercato in cui si svolge la negoziazione di prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o di prodotti del gas europei all'ingrosso, direttamente o tramite un intermediario;
- a^{bis}. *mercato dell'energia elettrica all'ingrosso*: mercato in cui si svolge la negoziazione di prodotti elettrici all'ingrosso, direttamente o tramite un intermediario;
- b. *prodotto del gas svizzero all'ingrosso*:
 - 1. contratto per la fornitura di gas in Svizzera; i contratti per la fornitura di gas ai consumatori finali in Svizzera sono inclusi soltanto se questi ultimi possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti del gas svizzeri all'ingrosso,
 - 2. contratto per la distribuzione di gas ai consumatori finali in Svizzera che possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti del gas svizzeri all'ingrosso,
 - 3. contratto concernente il trasporto di gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall'estero in Svizzera o viceversa,
 - 4. contratto concernente lo stoccaggio di gas in Svizzera,
 - 5. derivato concernente il gas in quanto vettore generato, negoziato, stoccatto o fornito in Svizzera, o concernente il trasporto di gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall'estero in Svizzera o viceversa;

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

¹³ RS 958.1

- b^{bis}. *prodotto del gas europeo all'ingrosso*: prodotto energetico all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁴ concernente esclusivamente il gas;
- b^{ter}. *prodotto elettrico all'ingrosso*: prodotto energetico all'ingrosso ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente esclusivamente l'energia elettrica;

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2

Obblighi degli operatori e degli intermediari del mercato del gas e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione

Art. 4 cpv. 7

⁷ Può prevedere deroghe all'obbligo di registrazione, in particolare per gli operatori del mercato svizzero del gas o del mercato europeo del gas che concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione concernenti unicamente contratti secondo l'articolo 11 capoverso 9 lettere c e d.

Art. 7 cpv. 3 lett. a

³ L'obbligo di pubblicazione si considera adempiuto se le informazioni privilegiate di cui al capoverso 1 sono già state pubblicate:

- a. da un altro operatore del mercato su una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata conformemente all'articolo 8;

Art. 8 cpv. 2

² Il capoverso 1 lettera c non si applica ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas allorché acquistano o vendono prodotti del gas svizzeri all'ingrosso al solo scopo di coprire perdite fisiche immediate risultanti da un'indisponibilità imprevista.

Art. 12 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. a, 7 e 11, lett. b e d

³ Gli operatori del mercato europeo del gas trasmettono alla ElCom, contemporaneamente e nella stessa forma, le informazioni che sono tenuti a fornire alle autorità dell'UE o di uno Stato membro dell'UE secondo le norme dell'UE, segnatamente:

- a. le informazioni sulle loro transazioni o i loro ordini di negoziazione sui mercati dell'energia all'ingrosso concernenti prodotti del gas europei all'ingrosso;

⁷ *Abrogato*

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

¹¹ Può prevedere deroghe all'obbligo di trasmissione per i consumatori finali per quanto concerne i contratti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1, 2 e 4. Può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di trasmissione per transazioni o ordini di negoziazione concernenti in particolare:

- b. *Abrogata*
- d. contratti per lo stoccaggio di gas in impianti con capacità di stoccaggio limitata;

Art. 19 cpv. 3

³ Il capoverso 1 lettere a e c non si applica alle informazioni utilizzate dai gestori di reti svizzere di trasporto del gas allorché acquistano gas allo scopo di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete.

Titolo dopo l'art. 20

Sezione 3a

Obblighi degli operatori e degli intermediari del mercato dell'energia elettrica e comportamenti illeciti sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso

Art. 20a

¹ Gli operatori e gli intermediari del mercato dell'energia elettrica devono rispettare gli obblighi e i divieti previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁵, in particolare:

- a. il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 2 numeri 2 e 3 e all'articolo 5 del regolamento e il divieto d'abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 3 del regolamento (comportamenti illeciti sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso);
- b. l'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento;
- c. l'abilitazione e la vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione registrati di cui agli articoli 4^{bis} e 9^{bis} del regolamento;
- d. la negoziazione algoritmica, compreso l'accesso elettronico di cui all'articolo 5^{bis} del regolamento;
- e. la raccolta di dati di cui all'articolo 8 paragrafi 1, 1^{bis} e 3–5 del regolamento e attuata dal regolamento (UE) n. 1348/2014¹⁶;

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del rego-

- f. la registrazione degli operatori di mercato di cui all'articolo 9 paragrafi 1, 4 e 5 del regolamento;
- g. gli obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale di cui all'articolo 15 paragrafi 1–4 del regolamento.

² Nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) n. 1348/2014 il Consiglio federale può stabilire le modalità e prevedere deroghe agli obblighi degli operatori e degli intermediari e ai divieti di comportamenti illeciti sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso.

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 4

Compiti della ElCom e trattamento dei dati

Art. 21 cpv. 1–3

¹ La ElCom esercita la vigilanza sui mercati del gas all'ingrosso conformemente alla presente legge. Vigila sull'osservanza della presente legge e adotta le misure e pronuncia le decisioni necessarie per l'esecuzione della stessa.

² La ElCom esegue i compiti attribuiti all'autorità di regolazione nazionale conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁷. Garantisce il rispetto e l'adempimento degli obblighi e dei divieti previsti da tale regolamento, adotta le misure e pronuncia le decisioni necessarie.

³ Osserva e sorveglia l'evoluzione del mercato del gas all'ingrosso e del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso al fine di assicurare un approvvigionamento sicuro e accessibile in Svizzera. In questo contesto è autorizzata in particolare a utilizzare le informazioni che le sono state trasmesse in virtù della presente legge e del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Art. 23 cpv. 2 e 3

² Inoltre, la ElCom riscuote ogni anno dagli operatori del mercato svizzero del gas una tassa di vigilanza per finanziare i costi della vigilanza del mercato del gas all'ingrosso non coperti dagli emolumenti.

³ La tassa di vigilanza degli operatori del mercato svizzero del gas è fissata in base al volume delle transazioni e degli ordini di negoziazione concernenti i prodotti del gas svizzeri all'ingrosso.

¹⁷ Lamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 all'Accordo sull'energia elettrica (RS...).
Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 lett. a^{bis} e b

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti previsti dalla presente legge o derivanti dall'esecuzione del regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁸, la ElCom può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti persone fisiche o giuridiche:

² Può farlo:

- a^{bis}. per eseguire i compiti che le sono attribuiti in quanto autorità di regolazione nazionale conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011;
- b. per svolgere procedimenti secondo la presente legge e il regolamento (UE) n. 1227/2011;

Art. 25 Obbligo d'informazione

Le persone seguenti forniscono alla ElCom tutte le informazioni e i documenti di cui essa necessita per l'adempimento dei suoi compiti:

- a. per il mercato del gas all'ingrosso: gli operatori del mercato svizzero del gas, gli operatori del mercato europeo del gas, gli intermediari del mercato svizzero del gas, i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate e i titolari di abilitazioni per meccanismi di segnalazione ai sensi della presente legge;
- b. per il mercato dell'energia elettrica all'ingrosso: gli operatori e gli intermediari del mercato dell'energia elettrica ai sensi della presente legge, come pure i gestori di piattaforme per le informazioni privilegiate e i titolari di abilitazioni per meccanismi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁹.

Art. 26 Ripristino della situazione conforme

La ElCom provvede al ripristino della situazione conforme qualora constati un comportamento illecito sui mercati dell'energia all'ingrosso o una violazione degli obblighi previsti dalla presente legge o dal regolamento (UE) n. 1227/2011²⁰.

Art. 27 Decisione di accertamento

La ElCom può pronunciare una decisione di accertamento se constata un grave comportamento illecito sui mercati dell'energia o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge o dal regolamento (UE) n. 1227/2011²¹ e se non devono essere adottati provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

Art. 28 cpv. 1

¹ La ElCom può confiscare l'importo dell'utile realizzato o della perdita evitata mediante un grave comportamento illecito sui mercati dell'energia all'ingrosso oppure mediante una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge o dal regolamento (UE) n. 1227/2011²².

Art. 29 cpv. 1

¹ La ElCom può vietare all'autore di un grave comportamento illecito sui mercati dell'energia all'ingrosso o di una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge o dal regolamento (UE) n. 1227/2011²³ l'esercizio di un'attività dirigente presso un operatore del mercato svizzero del gas, un intermediario del mercato svizzero del gas, un operatore del mercato dell'energia elettrica o un intermediario del mercato dell'energia elettrica.

Art. 30 Divieto di esercizio dell'attività

La ElCom può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente l'esercizio dell'attività di negoziazione di prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o di prodotti elettrici all'ingrosso o di consulenza alla clientela a un collaboratore di un operatore del mercato svizzero del gas, di un intermediario del mercato svizzero del gas, di un operatore del mercato dell'energia elettrica o di un intermediario del mercato dell'energia elettrica, se tale collaboratore ha tenuto un grave comportamento illecito sui mercati dell'energia o ha violato gravemente gli obblighi previsti dalla presente legge o dal regolamento (UE) n. 1227/2011²⁴.

Art. 30a Disposizioni comuni

¹ I comportamenti illeciti sui mercati del gas all'ingrosso e le violazioni degli obblighi previsti dalla sezione 2 sono istruiti dalla ElCom.

² Fatto salvo il capoverso 3, i comportamenti illeciti sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso e le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1227/2011²⁵ sono istruiti dalla ElCom.

³ I comportamenti e le violazioni di cui al capoverso 2 con incidenza in Svizzera e in almeno uno Stato membro dell'UE secondo l'articolo 13, paragrafi 5–8, del regolamento (UE) n. 1227/2011, sono istruiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 8^{bis} di tale regolamento.

Art. 31 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Un importo sino al 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata in Svizzera nell'anno precedente è addossato all'operatore del mercato svizzero del gas, all'ope-

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

ratore del mercato europeo del gas o all'intermediario del mercato svizzero del gas che tiene un grave comportamento illecito sui mercati del gas all'ingrosso.

^{1bis} Un importo sino a 5 milioni di franchi per le persone fisiche e sino al 15 per cento della cifra d'affari totale realizzata nell'anno precedente per le persone giuridiche è addossato all'operatore del mercato dell'energia elettrica o all'intermediario del mercato dell'energia elettrica che viola gli articoli 3 o 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011²⁶.

Art. 32, titolo, e cpv. 1^{bis} e 3 Sanzioni in caso di gravi violazioni degli obblighi

^{1bis} Un importo sino a 1 000 000 franchi per le persone fisiche e sino al 2 per cento della cifra d'affari totale realizzata nell'anno precedente per le persone giuridiche è addossato all'operatore del mercato dell'energia elettrica o all'intermediario del mercato dell'energia elettrica che viola gli articoli 4 o 15 del regolamento (UE) n. 1227/2011²⁷.

³ Un importo sino a 500 000 franchi o all'1 per cento della cifra d'affari totale realizzata nell'anno precedente è addossato all'operatore del mercato dell'energia elettrica che viola gli articoli 8 o 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Art. 33 Disposizioni comuni

¹ Fatto salvo il capoverso 3, le violazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono istruite dalla Segreteria tecnica della ElCom, insieme al presidente o al vicepresidente. La ElCom pronuncia una decisione.

² Per le violazioni istruite dalla ElCom la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)²⁸. La procedura è avviata:

- a. nei casi di cui all'articolo 31, entro sette anni dalla data del comportamento illecito sul mercato;
- b. nei casi di cui all'articolo 32, entro cinque anni dalla data in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto.

³ Le violazioni di cui agli articoli 31 capoverso 1^{bis} e 32 capoverso 1^{bis} e 3 con incidenza in Svizzera e in almeno uno Stato membro dell'UE secondo l'articolo 13 paragrafi 5–8 del regolamento (UE) n. 1227/2011²⁹ sono istruite secondo la procedura di cui all'articolo 13 paragrafo 8^{bis} di tale regolamento.

Art. 34 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3 lett. a

¹ Se constata un grave comportamento illecito su mercati del gas o dell'energia elettrica all'ingrosso o una grave violazione degli obblighi previsti dalla presente legge o

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

²⁸ RS 172.021

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

dal regolamento (UE) n. 1227/2011³⁰, la ElCom può pubblicare in forma elettronica o cartacea la sua decisione finale passata in giudicato.

³ La ElCom provvede affinché:

- a. le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale concernenti in particolare transazioni, ordini di negoziazione, operatori del mercato svizzero del gas od operatori del mercato europeo del gas e operatori del mercato dell'energia elettrica non siano pubblicate e non si possano desumere; e

Art. 40 cpv. 5

⁵ Sono fatti salvi gli accordi internazionali che disciplinano lo scambio di dati relativi all'integrità e alla trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso, in particolare l'Accordo sull'energia elettrica.

Art. 42 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Gli operatori del mercato svizzero del gas, gli operatori del mercato europeo del gas, gli intermediari del mercato svizzero del gas, gli operatori del mercato dell'energia elettrica o gli intermediari del mercato dell'energia elettrica possono trasmettere informazioni a un'autorità estera di vigilanza sui mercati dell'energia all'ingrosso se:

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e c, cpv. 3 e 4

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore del mercato svizzero del gas o di un operatore del mercato dell'energia elettrica o di una società che controlla l'operatore del mercato svizzero del gas o l'operatore del mercato dell'energia elettrica o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione al capitale di un'impresa o in virtù della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate ai sensi della presente legge o del regolamento (UE) n. 1227/2011³¹, ottiene per sé o per terzi un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata ai sensi della presente legge o del regolamento (UE) n. 1227/2011 nel modo seguente:

- a. per acquistare o vendere prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o prodotti elettrici all'ingrosso;
- c. per raccomandare a terzi l'acquisto o la vendita di prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o di prodotti elettrici all'ingrosso.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per terzi un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata ai sensi della presente legge o del regolamento (UE) n. 1227/2011, oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1, o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, allo scopo

³⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

³¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. b

di acquistare o vendere prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o prodotti elettrici all'ingrosso.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza rientrare nella cerchia delle persone di cui ai capoversi 1 e 3, ottiene per sé o per terzi un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata ai sensi della presente legge o del regolamento (UE) n. 1227/2011 oppure una raccomandazione fondata su di essa allo scopo di acquistare o vendere prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o prodotti elettrici all'ingrosso.

Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il prezzo di prodotti del gas svizzeri all'ingrosso o di prodotti elettrici all'ingrosso, per procurare a sé stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale: